STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS
Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 45/2026

OGGETTO: REGIME IMPATRIATI: SMART WORKING E TRASFERTE ALL'ESTERO

Con la Risposta a interpello n. 226 del 23 novembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **nuovo regime degli impatriati** si applica anche a chi trasferisce la residenza in Italia continuando a lavorare in **smart working** per un **datore di lavoro estero**, precisando altresì il trattamento delle **trasferte all'estero** ai fini del requisito di prevalenza dell'attività in Italia.

Con riferimento alla disciplina, l'art. 5 D.Lgs. n. 209/2023, applicabile dal 2024, prevede che i redditi di lavoro prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50%**, entro il limite annuo di **€ 600.000**. L'accesso al regime richiede l'impegno a risiedere in Italia, lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio dello Stato per la **maggior parte del periodo d'imposta** e il possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**. È inoltre richiesto un periodo minimo di **residenza all'estero**, che varia come segue:

Situazione del lavoratore	Periodo minimo di residenza estera
Caso generale	**3** periodi d'imposta
Attività per lo stesso datore di lavoro estero presso cui si operava prima del rientro, o per una società dello stesso gruppo	**6** periodi d'imposta
Come sopra, se in precedenza si era già lavorato in Italia per lo stesso datore	**7** periodi d'imposta

In merito al caso esaminato, l'istante è un cittadino italiano residente nel Regno Unito dal 2021 e, dal 2025, dipendente di una società britannica priva di stabile organizzazione in Italia; dal 2027 intende trasferire la residenza in Italia, per almeno quattro periodi d'imposta, continuando a lavorare da remoto per lo stesso datore, con trasferte periodiche presso la sede inglese. L'Agenzia ritiene integrato il requisito della residenza estera, essendo sufficiente nel caso di specie il periodo di sei anni, e riconosce l'accesso al regime **dal 2027**, al ricorrere di tutti i requisiti di legge.

L'Agenzia estende al nuovo regime i chiarimenti resi per il precedente regime di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, richiamando le Risposte n. 2 e n. 82 del 2026 e le Circolari n. 33/E/2020 e n. 25/2023. Non è quindi richiesto che il datore di lavoro operi sul territorio dello Stato: sono agevolabili i **redditi prodotti in Italia**, anche se remunerati da un soggetto estero, mentre restano esclusi i redditi derivanti da attività prestata all'estero (Circolare n. 17/2017).

Quanto al requisito di **prevalenza**, in base alla Circolare n. 33/E/2020 esso va verificato **anno per anno** ed è soddisfatto se l'attività è prestata in Italia per **oltre 183 giorni** nel periodo d'imposta. Nel conteggio rientrano ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi; non sono invece computabili i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni né il distacco all'estero.

Se, per effetto delle trasferte all'estero, il requisito non è rispettato in un determinato anno, il beneficio viene meno **limitatamente a tale periodo d'imposta**, restando fruibile negli altri anni in cui i requisiti sono integrati. Se invece l'attività è prestata prevalentemente in Italia, risultano agevolabili anche le **somme corrisposte per le trasferte all'estero**.
Distinti saluti.

Padova, 24/11/2026

STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS
Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Studio Associato Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA